



Roma, li 30 aprile 2025

Al Ministro dell'Università e della Ricerca  
Sen. Anna Maria Bernini  
gabinetto@pec.mur.gov.it

Al Ministro della Salute  
prof. Orazio Schillaci  
spm@postacert.sanita.it

pc Al Presidente della VII Commissione  
Cultura, Scienza e Istruzione  
mollicone\_f@camera.it

Al Presidente della XI Commissione  
Lavoro Pubblico e Privato  
rizzetto\_w@camera.it

Al Presidente della XII Commissione  
Affari sociali  
cappellacci\_u@camera.it

Al Presidente della VII Commissione  
Cultura e patrimonio culturale, istruzione  
pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport  
roberto.marti@senato.it

Al Presidente della X Commissione  
Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato  
e previdenza sociale  
francesco.zaffini@senato.it

**Oggetto:** conversione con modifiche e integrazioni del [Decreto Legge 14 Marzo 2025, n. 25](#) recante "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni"

Il Decreto PA 2025, ossia il [Decreto Legge 14 Marzo 2025, n. 25](#) pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.61 del 14-03-2025](#) ha previsto novità sui [concorsi pubblici](#), la stabilizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni e la gestione dei dipendenti pubblici.

Le scriventi Segreterie Nazionali del comparto sanità pubblica sono a conoscenza che nell'ambito delle audizioni per l'esame del disegno di legge C.2308 di conversione in legge del citato decreto veniva proposto il seguente emendamento: " *Le aziende ospedaliero universitarie di cui all'articolo 2, comma e, lettera a) del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517, sono tenute ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità al personale non*



***dirigenziale del comparto sanità già assunto e/o stabilizzato o in corso di assunzione e/o di stabilizzazione. È fatto divieto alle aziende ospedaliero-universitarie di assumere personale sanitario o sociosanitario con compiti esclusivamente assistenziali".*** Inoltre, le medesime Segreterie nazionali sono a conoscenza della mancata approvazione dell'emendamento citato, nonché dei tempi e delle procedure di conversione del decreto-legge in oggetto.

Le sottoscritte OOSS del comparto sanità pubblica, CISL FP, FIALS, NURSIND, NURSING UP rilevano che tale emendamento è opportuno, necessario e legittimo.

Infatti l'Università e le Aziende ospedaliero universitarie e, quindi, la collaborazione fra Servizio sanitario nazionale e università avviene utilizzando da parte di ciascuna Amministrazione propri dipendenti di ruolo assunti a seguito procedure comparative e concorsuali previste dalla normativa di settore e con sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro con rinvio, rispettivamente, alle norme del CCNL comparto istruzione e ricerca ( per l'Università) e del CCNL comparto sanità pubblica ( per le Aziende ospedaliero universitarie).

In particolare, le Aziende ospedaliero universitarie provvedono alle assunzioni di personale non dirigenziale, previa autorizzazione delle Regioni competenti per territorio sulla base del Piano del Fabbisogno di personale, con le risorse messe a disposizione dalle Regioni e il regime giuridico ed economico dei singoli rapporti di lavoro e i relativi riflessi e oneri passivi gravano sul bilancio regionale.

Mentre nel sistema delle Università statali le facoltà assunzionali sono attribuite annualmente, con decreto del Ministro, tenendo conto del limite massimo nazionale relativo al turn over stabilito dalla normativa statale (80% nel 2017, 100% a decorrere dal 2018); dell'assicurazione ad ogni ateneo di poter contare su un budget annuale minimo pari al 50% delle risorse derivanti dalle proprie cessazioni dell'anno precedente; degli indicatori di bilancio di ogni ateneo.

Il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 " disciplina dei rapporti tra servizio sanitario nazionale e Università " prevede

- all' Art. 2 "Aziende Ospedaliero Universitarie"

1. La collaborazione fra Servizio sanitario nazionale e università, si realizza, salvo quanto previsto ai commi 4, ultimo periodo, e 5, attraverso aziende ospedaliero-universitarie, aventi autonoma personalità giuridica, le quali perseguono le finalità di cui al presente articolo.

2. Per un periodo transitorio di quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende ospedaliero-universitarie si articolano, in via sperimentale, in due tipologie organizzative:

a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;

b) aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell'università, denominate aziende ospedaliere integrate con l'università.

3. Al termine del quadriennio di sperimentazione, alle aziende di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista dal presente decreto, salvo gli adattamenti necessari, in base anche ai risultati della sperimentazione, per pervenire al modello aziendale unico di azienda ospedaliero - universitaria. Gli eventuali adattamenti sono definiti con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'[art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), su proposta dei Ministri della sanità e dell'università della ricerca scientifica e tecnologica e, ove necessario, con apposito provvedimento legislativo.



Il citato articolo 2 del D.lgs 517/1999 ha, pertanto, previsto l'istituzione, per un periodo transitorio di quattro anni, di due diverse tipologie organizzative di Aziende Ospedaliere Universitarie:

**a)** quelle costituite a seguito della trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta universitaria. In tal caso, dette Aziende Ospedaliere Universitarie sarebbero state “*integrate*” con il SSN;

**b)** quelle costituite “*mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia*”. In tal caso, dette Aziende Ospedaliere Universitarie sarebbero state “*integrate*” con l'Università.

Il citato comma 3 dell'articolo 2 D.lgs 517/99 aveva previsto che trascorso il quadriennio di sperimentazione, dei due modelli di Aziende previsti rispettivamente alle lett. a) e b), doveva discenderne una sola tipologia organizzativa, denominata Azienda Ospedaliere Universitaria, previa emanazione degli eventuali adattamenti definiti “con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, su proposta dei Ministri della sanità e dell'università della ricerca scientifica e tecnologica e, ove necessario, con apposito provvedimento legislativo” (cfr. articolo 2, c. 3 D.lgs 517/99).

Tuttavia, all'esito del periodo di sperimentazione, non è mai stato adottato il previsto “atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

L'unico atto di indirizzo è quello di cui al DPCM del 24.05.2001 contenente le “Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale” che ha previsto il contenuto minimo dei Protocolli d'Intesa sottoscritti fra le Regioni e Università per lo svolgimento e funzionamento delle AOU, prevedendo all'uopo uno schema-tipico.

Con la successiva Legge di riforma dell'Università n. 240 del 30 dicembre 2010, secondo l'articolo 6, comma 13: “ Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero, di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale.”

Ma tale schema- tipo di convenzione non è mai stato predisposto.

Pertanto, da oltre 20 anni è terminato il periodo di sperimentazione quadriennale previsto dal citato D.lgs 517/99, e non ha più alcuna rilevanza giuridica la distinzione fra aziende ospedaliere di tipo a) e di tipo b).

Ciò è pacifico come dato atto da pronunce di merito sul tema (si veda ex multis Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, con la Sentenza del 24 marzo 2023 resa a definizione del giudizio ex art. 28 Stat. Lav. n.r.g. 5241/2022 ) .

Non vi è dubbio alcuno che nel rapporto di lavoro del personale universitario che svolge attività assistenziale presso le Aziende ospedaliere universitarie, il datore di lavoro è l'Università.



Il DPR 761/79 ha previsto che al personale universitario che presta servizio presso i Policlinici Universitari è corrisposta una indennità nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del SSN di pari funzioni, mansioni ed anzianità. L'art. 31 del DPR 761/79 ha ribadito il principio equiparativo per il personale medico e non medico universitario in servizio nei Policlinici convenzionati con la Regione e con le ASL. La differenza tra il trattamento economico fondamentale del comparto Sanità e quello del comparto Università costituisce l'indennità da corrispondere ex articolo 31 del D.P.R. n. 761/79.

Il CCNL Università del 27/01/05 quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003 all'articolo 28 ha previsto che il personale dipendente delle AOU (Aziende Ospedaliere Universitarie) è collocato nelle specifiche fasce come da tabella e impone al personale dell'Università un inquadramento economico coerente con le categorie del SSN. L'equiparazione è però solo e soltanto di carattere economico e non giuridico.

La collocazione nelle fasce non comporta un mutamento del rapporto di lavoro, che rimane, pertanto, intestato all'Università, quale soggetto giuridico che ha stipulato i relativi contratti individuali di lavoro.

Inoltre, al comma 9 dell'art 28 precisa "al personale universitario collocato nelle fasce si applicano le norme del presente CCNL", onde ciò conferma che detto personale è escluso da qualsiasi riferimento, in sede di contrattazione integrativa, a istituti dei CCNL del comparto sanità.

Quindi

- il personale di ruolo delle Aziende ospedaliere universitarie è dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale e del SSR e il comparto di contrattazione è quello ascrivibile al comparto di cui all'articolo 6 del CCNLQ del 3 agosto 2021 e cioè il comparto Sanità;
- il personale di ruolo delle Università, è dipendente dell'Università e il comparto di contrattazione è quello ascrivibile al comparto di cui all'articolo 5 del CCNLQ del 3 agosto 2021 e cioè il comparto dell'Istruzione e della Ricerca.

E questa distinzione è sempre stata operata e mantenuta in tutti i Policlinici Universitari che, infatti, hanno applicato ai dipendenti di ruolo dell'Azienda Policlinico Universitaria, il CCNL comparto sanità pubblica e ai dipendenti di ruolo dell'Università che prestano attività assistenziale presso il Policlinico, il CCNL comparto Istruzione e Ricerca.

Di ciò ne dà atto anche il Ministero della Salute nelle sue relazioni annuali ove indica chiaramente nelle figure professionali del personale delle aziende ospedaliere-universitarie integrate con il S.S.N. sia il personale di ruolo delle università, che quello del SSR.

Onde l'emendamento proposto nel disegno di legge C.2308 di conversione in legge del decreto legge 14 marzo 2025 n. 25: " *Le aziende ospedaliere universitarie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517, sono tenute ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità al personale non dirigenziale del comparto sanità già assunto e/o stabilizzato o in corso di assunzione e/o di stabilizzazione. È fatto divieto alle aziende ospedaliere-universitarie di assumere personale sanitario o sociosanitario con compiti esclusivamente assistenziali*", non solo è più che giustificato, ma si impone vista la attuale realtà in cui operano le aziende ospedaliere universitarie ed essendo scaduta da 20 anni la "sperimentazione" prevista dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517.



Tale emendamento è coerente con l'attuale assetto delle aziende ospedaliero universitarie italiane ed è rispettoso sia dell'articolo 40, comma 2 del D.Lvo n. 165/2001, che del CCNLQ del 3 agosto 2021 che ha definito i vari comparti della contrattazione collettiva nazionale.

Infatti, la gestione del personale che opera all'interno delle aziende ospedaliero universitarie, in applicazione delle norme del CCNLQ del 3 agosto 2021, è sempre stata soggetta a due diversi Comparti di contrattazione.

Ed i dipendenti dell'Università continueranno ad essere soggetti al CCNL del comparto Istruzione e ricerca.

\*o\*o\*o\*o\*o\*o\*

Il 4 aprile 2025 con nota prot.n. 220/CCU le Segreterie Nazionali delle OO.SS FLC-CGIL, FSUR CISL-Università, UIL Scuola RUA, FGU GILDA Dipartimento Università e SNAS CONFISAL - tutte del comparto istruzione e ricerca - hanno inviato al Ministro dell'università e della Ricerca e al Ministro della Salute e per conoscenza al Presidente della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, al Presidente della XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato, al Presidente della XII Commissione Affari Sociali, al Presidente della VII Commissione Cultura e Patrimonio culturale, Istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport e al Presidente della X Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale una **nota avente ad oggetto "Personale delle Aziende Ospedaliere Universitarie di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 517/99 - Richiesta di intervento urgente."**

Di tale nota le odierne OOSS ne sono venute a conoscenza perché le predette Segreterie Nazionali l'hanno pubblicata sui social.

Le predette OOSS del comparto istruzione e ricerca partono dal presupposto inesistente che la "sperimentazione" prevista dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 sia ancora attuale, che l'Università e le Aziende ospedaliero universitarie siano lo stesso soggetto di diritto e che per la disciplina del rapporto dei dipendenti di ruolo delle Aziende ospedaliero universitarie che sono stati assunti con concorso del SSR, con fondi Regionali e che hanno sottoscritto contratti individuali di lavoro con rinvio alla disciplina del CCNL comparto sanità pubblica, debba essere applicato il CCNL comparto istruzione e ricerca.

Lo scopo delle OOSS del comparto istruzione e ricerca è evidente: utilizzare i Fondi messi a disposizione dalle singole Regioni destinati al personale del SSR per il personale delle Università. Con evidente **danno erariale** a carico delle singole Regioni e responsabilità contabile perché la gestione delle risorse finanziarie messe a disposizione dalle Regioni sono vincolate al pagamento del costo del solo personale delle Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale e non possono essere utilizzate per il costo del personale universitario.

Senonché, si ribadisce che il personale dell'Università è funzionalmente assegnato all'azienda solo per i fini assistenziali e continua dal punto di vista giuridico ad essere dipendente dell'Università che ne cura il trattamento economico che è a carico del bilancio della stessa.

Le considerazioni oggetto di tale nota del 4 aprile 2025 sono prive di fondamento giuridico e i precedenti giurisprudenziali ivi richiamati non sono pertinenti in quanto non tengono conto che da oltre 20 anni è terminato il periodo di sperimentazione quadriennale previsto dal citato D.lgs 517/99, e non ha più alcuna rilevanza la distinzione fra aziende ospedaliere di tipo a) e di tipo b)



Pertanto, le Segreterie Nazionali rivendicano una definizione immediata della questione, poiché nel caso in cui non venga risolta con un provvedimento normativo ad hoc, così come previsto nell'emendamento di cui trattasi, contestata dalla nota del 4 aprile u.s. che si riscontra con la presente, ci sarà un conseguente inasprirsi del contenzioso sia da parte dei singoli lavoratori che delle OO.SS. che ne rappresentano la tutela e la rappresentanza.

Con osservanza

CISL FP

FIALS

NURSIND

NURSING UP

Maurizio Petriccioli

Giuseppe Carbone

Andrea Bottega

Antonio De Palma